



Studio SECH e Associati

Studio Sech e Associati

Dottori commercialisti e revisori contabili

Sede legale: 31053 Pieve di Soligo (TV) – Via Zanzotto 28/17

Tel. 0438/842701 – 0438/842613

Fax. 0438/981241 – 0438/83454

Codice fiscale e partita iva: 03085180267

PEC: studiosech@legalmail.it

E-mail:

studio@secheassociati.com

segreteria@secheassociati.com

contabilita@secheassociati.com

PFdichiarativi@secheassociati.com



Circolare clienti n. 24/T/2021

Pieve di Soligo, 09 Settembre 2021

OGGETTO: RICHIESTA ESONERO CONTRIBUTIVO

Gentili Clienti,
vi informiamo che dal 25 Agosto 2021 è possibile presentare la domanda per beneficiare dell'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle Gestioni INPS.

SOGGETTI INTERESSATI

L'esonero parziale dei contributi previdenziali 2021 è riconosciuto ai soggetti **iscritti alle Gestioni AGO** (artigiani / commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e lavoratori autonomi **iscritti alla Gestione separata INPS**.

Sono ammessi all'agevolazione **anche i soci di società ed i professionisti componenti di studi associati**. Sul punto l'INPS nella citata Circolare n. 124 precisa che nel caso in cui il soggetto beneficiario dell'esonero:

- svolga l'attività in più studi professionali / società, il requisito deve essere verificato con riguardo allo studio / società nel quale l'attività è esercitata in maniera prevalente;
- svolga l'attività in forma individuale e contemporaneamente partecipi in studi professionali/società, il requisito va verificato soltanto con riguardo all'attività individuale.

Possono beneficiare dell'esonero contributivo anche i medici/infermieri/altri professionisti e operatori di cui alla Legge n. 3/2018 tra cui, ad esempio, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi e chimici, già collocati in quiescenza, a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo/co.co.co. per l'emergenza COVID-19.

L'esonero:

- va richiesto **ad un solo Ente previdenziale, per una sola forma di previdenza obbligatoria**;
- non spetta, fatta eccezione per i medici / infermieri / altri professionisti e operatori, già collocati in quiescenza, a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo / co.co.co. per l'emergenza COVID-19:
 - in presenza di un rapporto di lavoro subordinato, ad esclusione dei contratti di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità di cui all'art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015. Sul punto l'INPS nella citata Circolare n. 124 precisa che l'esonero non spetta per i mesi nei quali risulta attivo il rapporto di lavoro subordinato;
 - ai titolari di pensione diretta, diversa dall'assegno di invalidità di cui all'art. 1, Legge n. 222/84 o qualsiasi altro emolumento corrisposto ad integrazione del reddito a titolo di invalidità.

L'INPS nella citata Circolare n. 124 precisa altresì che:

- i predetti requisiti vanno verificati in capo al titolare della posizione aziendale e devono essere mantenuti durante il periodo dell'esonero (2021);
- sono incompatibili con l'agevolazione in esame:

Dott. Armando Sech

Dottore commercialista e
revisore contabile
armandosech@secheassociati.com

Dott. Marco Fregolent

Dottore commercialista e
revisore contabile
marcofregolent@secheassociati.com

Dott.ssa Carla De Conti

Dottore commercialista e
revisore contabile
carladeconti@secheassociati.com

Dott. Alessio Rizzo

Dottore commercialista e
revisore contabile
alessiorizzo@secheassociati.com

Dott. Oscar Sartor

Dottore commercialista e
revisore contabile
oscarsartor@secheassociati.com

Dott. Giovanni Pase

Dottore commercialista e
revisore contabile
giovannipase@secheassociati.com

Dott.ssa Valentina Daberto

Dottore commercialista
vdaberto@secheassociati.com

Dott.ssa Clarissa Dall'Anese

Dottore in amministrazione,
finanza e controllo

Dott.ssa Serena Zannoni

Dottore in economia e
gestione delle aziende

Dott. Pedrazzi Nicola

Dottore in amministrazione,
finanza e controllo

- gli assegni straordinari di accompagnamento alla pensione erogati dai Fondi di solidarietà di cui al D.Lgs. n. 148/2015 e l'assegno di esodo di cui all'art. 4, Legge n. 92/2012;
- l'indennizzo per cessazione di attività commerciale di cui al D.Lgs. n. 207/96;
- gli assegni vitalizi già erogati dagli enti disciolti ENPAS, Istituto Postelegrafonici e INADEL;
- le rendite facoltative, nonché l'indennità di cui all'art. 1, comma 179, Legge n. 232/2016 (c.d. APE sociale).

CONDIZIONI RICHIESTE

Al fine di usufruire dell'agevolazione è richiesta la **sussistenza di entrambe le seguenti condizioni**:

- **riduzione del fatturato/corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli 2019;**
- **reddito 2019** derivante dall'attività che comporta l'iscrizione alla Gestione **non superiore a € 50.000.**

Come precisato dall'INPS nella citata Circolare n. 124, per i soggetti iscritti alla Gestione IVS artigiani/commercianti e per i lavoratori autonomi in agricoltura i predetti requisiti vanno verificati in capo al titolare della posizione aziendale. Il riferimento alla rilevanza della verifica della situazione del titolare della posizione aziendale dovrebbe riflettersi sull'esonero o meno anche del collaboratore in presenza di un'impresa familiare.

Con riferimento a:

- soggetti iscritti alla **Gestione IVS artigiani/commercianti ed alla Gestione separata INPS**, il reddito è desumibile dalla **Sezione I/II del quadro RR del mod. REDDITI 2020 PF**;
- soggetti iscritti alla **Gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri**, il reddito è individuato **nei redditi riconducibili all'attività che ha determinato l'iscrizione alla Gestione previdenziale desumibili dal mod. REDDITI 2020 PF**. Vanno considerati anche i redditi derivanti dalle attività connesse alle attività agricole di cui all'art. 2135, comma 3, C.c.

Per i soggetti che hanno **iniziato l'attività nel 2020**, **l'esonero spetta anche in assenza dei predetti requisiti** (non è pertanto necessario verificare la riduzione del fatturato / corrispettivi).

Nella citata Circolare n. 124 l'Istituto precisa che:

- l'esonero spetta a favore dei soggetti con posizione aziendale attiva al 31.12.2020 e che risultano iscritti alla Gestione previdenziale per la quale è chiesto l'esonero all'1.1.2021. In ogni caso sono destinatari dell'esonero i soggetti che abbiano provveduto a presentare tempestiva iscrizione alla Gestione previdenziale;
- l'esonero non spetta ai soggetti che hanno avviato l'attività dal 2021.

Per beneficiare dell'esenzione in esame, oltre al possesso della **regolarità contributiva**, è richiesto il **pagamento integrale della parte della quota contributiva obbligatoria non oggetto di esonero**.

CONTRIBUTI OGGETTO DELL'ESONERO

L'esonero è riconosciuto alla contribuzione previdenziale dovuta per l'anno di competenza 2021 da versare con le rate/acconti con scadenza entro il 31.12.2021.

Per i soggetti iscritti alla Gestione IVS artigiani/commercianti, l'esonero riguarda solo i contributi fissi (di fatto interessa le **3 rate in scadenza nel 2021** relative alla contribuzione

del 2021). Sul punto l'INPS nella citata Circolare n. 124 precisa che pertanto **non sono oggetto di esonero**:

- la contribuzione di competenza 2021 con scadenza di versamento successiva al 31.12.2021;
- gli importi di competenza di annualità pregresse.

Per i lavoratori autonomi iscritti alla **Gestione separata INPS** l'esonero riguarda i **contributi calcolati sul reddito prodotto e dovuti a titolo di acconto 2021, in scadenza entro il 31.12.2021**.

In particolare, l'INPS nella citata Circolare n. 124 precisa che l'esonero per:

- i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, riguarda i contributi complessivi dovuti in acconto per il 2021, calcolati con aliquota complessiva pari al 25,98%;
- i lavoratori iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, riguarda i contributi complessivi dovuti in acconto per il 2021 e calcolati con aliquota complessiva pari al 24%. Sono esclusi, pertanto, i professionisti titolari di rapporto di lavoro subordinato/pensione.

Anche per i professionisti titolari di rapporto di lavoro subordinato / pensione l'esonero non spetta nei mesi di coincidenza con l'attività autonoma che dà diritto all'esonero.

Gli eventuali contributi oggetto di esonero già versati possono essere richiesti in compensazione/rimborso tramite domanda da presentare entro il 31.12.2021 in relazione all'importo dell'agevolazione effettivamente spettante al soggetto interessato.

L'esonero parziale dei contributi previdenziali 2021 è riconosciuto nel **limite massimo individuale di € 3.000 annui**, rispettando la soglia di € 1.500 milioni complessivi riconosciuta dall'INPS.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il beneficio in esame è riconosciuto previa presentazione, **entro il 30.09.2021**, di un'apposita domanda, a pena di decadenza.

La domanda va presentata telematicamente tramite il Cassetto fiscale.

Nella **domanda**, presentata sulla base dello schema predisposto dall'INPS, il **soggetto richiedente deve autocertificare**:

- di non essere, per il periodo esonerato, titolare di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità di cui all'art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015;
- di non essere, per il periodo oggetto di esonero, titolare di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1, Legge n. 222/84 o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli Enti di previdenza obbligatoria di cui ai D.Lgs. n. 509/94 e n. 103/96, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato;
- di non aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- di aver conseguito nel 2019 un reddito d'impresa/lavoro autonomo non superiore a € 50.000;
- di aver subito un calo del fatturato/corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019. In caso di partecipazione del soggetto beneficiario dell'esonero in più studi professionali / società, va indicato il codice fiscale dello studio/società nei



quali l'attività è esercitata in maniera prevalente e per i quali il requisito risulta verificato;

- se iscritto alla Gestione separata INPS/Gestione IVS non obbligato al contributo minimale di cui all'art. 1, comma 3, Legge n. 233/90:
 - di aver conseguito il reddito per il 2019 e 2020 (indicandone l'importo);
 - di dover versare la contribuzione per il 2021 (indicandone la quantificazione);
- di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria;
- di non aver superato l'importo individuale di aiuti concedibili di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione UE 18.3.2020 C (2020) 1863 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Lo studio sta già verificando le varie posizioni ammissibili al beneficio; sarà nostra cura contattarVi nel caso in cui rientriate nei casi di esonero.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Studio Sech e Associati